

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito Mise, con sede legale in Roma, Via Molise n. 2 – codice fiscale 80230390587 – rappresentato dalla dottoressa Loredana Gulino, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, di seguito Direzione Generale;

E

L'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata “**UNIONCAMERE**”, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n.21 – partita IVA 010000211001, rappresentata dal dott. Claudio Gagliardi, nato a Roma il 5 febbraio 1959, in qualità di segretario generale del predetto ente, di seguito Unioncamere

PREMESSO CHE

- La DGLC-UIBM realizza interventi in favore delle PMI finalizzati alla valorizzazione dei titoli della proprietà industriale;
- La direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2013, registrata alla Corte dei Conti il 26 aprile 2013, registro n. 4, foglio n. 56, con la quale sono individuati gli interventi da realizzare con le risorse previste sul capitolo di bilancio 7476, prevede la realizzazione di interventi in favore delle piccole e medie imprese per agevolare la loro piena partecipazione al sistema della proprietà industriale;
- La DGLC-UIBM ha realizzato negli anni passati un programma destinato alle micro, piccole e medie imprese, attraverso la Fondazione Valore Italia, per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione di disegni e modelli industriali, attraverso due linee di intervento, una finalizzata all'incremento della registrazione dei disegni e dei modelli, l'altra alla valorizzazione economica degli stessi;



- in favore delle imprese con il predetto programma erano state messe a disposizione risorse per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro;
- il predetto programma ha riscontrato un forte interesse da parte delle imprese che hanno utilizzato tutte le risorse a disposizione, in tempi rapidi, in particolare per quanto riguarda la linea riferita alla valorizzazione economica dei disegni e dei modelli;
- il sistema imprenditoriale ha più volte rappresentato l'interesse alla predetta seconda linea di intervento;
- la DGLC-UIBM intende quindi realizzare un secondo programma di intervento in favore delle citate imprese per la valorizzazione economica dei disegni e modelli;
- la Fondazione Valore Italia è stata soppressa dall'art. 12, comma 59 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
- la DGLC-UIBM sta realizzando un programma di intervento in favore delle micro, piccole e medie imprese finalizzato ad agevolare la registrazione dei marchi a livello comunitario ed internazionale;
- il predetto programma è attuato con il supporto di Unioncamere mediante rapporto convenzionale;
- il predetto programma presenta caratteristiche analoghe da un punto di vista procedurale a quello che la DGLC-UIBM intende attuare;
- Unioncamere possiede quindi le competenze necessarie per poter supportare la DGLC-UIBM nella realizzazione del nuovo programma;
- la DGLC-UIBM ha tra i compiti previsti dal D.M di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico quello di attuare iniziative per la tutela della proprietà industriale in favore delle imprese, anche quando operano all'estero;
- le imprese italiane, in particolare le PMI, hanno necessità di un supporto specifico in relazione alla tutela dei propri titoli di proprietà industriale quando si affacciano su mercati esteri;
- il predetto supporto appare assai più necessario se riferito a particolari aree territoriali;
- la DGLC-UIBM ha messo a punto un progetto per fornire il predetto supporto alle imprese che prevede la creazione di "referenti" nazionali in materia di tutela della proprietà industriale per alcuni specifici territori;
- i predetti "referenti" sono funzionari della DGLC-UIBM che attraverso una rete dedicata forniscono il citato supporto alle imprese;



- la DGLC-UIBM intende rafforzare la presenza su particolari territori dei predetti "referenti" in modo tale da intensificare anche a livello locale la rete dedicata e di poter supportare in loco le imprese italiane;
- Unioncamere, attraverso la rete delle Camere di commercio italiane all'estero, può supportare la DGLC-UIBM nel fornire assistenza alle imprese e pertanto la DGLC-UIBM intende avvalersi di Unioncamere per ampliare la propria attività istituzionale all'estero;
- gli interventi relativi a tali ultimi compiti gravano sul capitolo di bilancio 2385,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, la Direzione Generale affida a Unioncamere la fornitura di servizi di supporto per:
 - a) la realizzazione di un intervento agevolativo in favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei disegni e dei modelli;
 - b) l'attività della DGLC-UIBM, tramite i propri referenti territoriali, di assistenza alle imprese italiane in tema di tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione.
2. Il supporto che Unioncamere fornirà alla DGLC-UIBM si articola nelle seguenti linee di attività:
 - in relazione alla fornitura di servizi di supporto di cui al comma 1, lettera a):



- a) verifica ed adeguamento dell'avviso predisposto dalla Fondazione Valore Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2011 al fine della predisposizione di un nuovo avviso finalizzato esclusivamente a disciplinare la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e dei modelli, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie esistenti;
 - b) pubblicazione dell'avviso e gestione dell'intervento in termini di ricezione delle domande, valutazione ed istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, monitoraggio e controllo;
 - c) informazione e comunicazione ai potenziali beneficiari;
 - in relazione alla fornitura di servizi di supporto di cui al comma 1, lettera b), con riferimento alle aree territoriali definite dalla DGLC-UIBM:
 - a) attività di facilitazione della creazione, manutenzione e gestione della rete definita dal referente territoriale della DGLC-UIBM;
 - b) supporto logistico ai referenti territoriali della DGLC-UIBM finalizzato ad agevolare la presenza degli stessi nelle aree territoriali di interesse;
 - c) condivisione delle problematiche e diffusione delle informazioni relative alla tutela della proprietà industriale per i territori di riferimento.
3. L'intervento di cui al comma 1, lettera a), sarà modulato secondo le regole comunitarie degli aiuti di stato previste per i cosiddetti aiuti *de minimis*.

ARTICOLO 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività, Unioncamere provvede sia attraverso personale proprio e propri mezzi, sia attraverso l'opera di proprie strutture operanti secondo il modello organizzativo del *in house providing* nonché, nel rispetto delle normative vigenti, di organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza. Per i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) Unioncamere può avvalersi di proprie strutture anche non



societarie. Resta inteso che Unioncamere rimarrà l'unico soggetto responsabile nei confronti del MiSE.

2. Unioncamere si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa.
3. Unioncamere si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie ad agevolare e supportare i processi dell'Amministrazione relativi al monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 4 **(Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e potrà essere prorogata consensualmente in relazione alla necessità di pervenire alla conclusione delle procedure occorrenti per la piena attuazione del programma.

ARTICOLO 5 **(Risorse finanziarie e corrispettivo)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) la Direzione Generale corrisponderà a Unioncamere un importo complessivo, IVA compresa, di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).
2. Le risorse destinate in favore delle imprese per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), sono trasferite, al fine di assicurare il necessario flusso di risorse alle imprese destinatarie degli interventi, ad Unioncamere, in unica soluzione, a seguito della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e della comunicazione di Unioncamere dell'apertura di un conto corrente dedicato. Gli interessi che matureranno sul predetto conto corrente sono destinati ad incrementare le risorse a disposizione delle imprese.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) la Direzione Generale corrisponderà a Unioncamere un importo complessivo, IVA compresa, di euro 194.825,00 (centonovantaquattromilaottocentoventicinque/00).
4. I corrispettivi di cui ai comma 1 e 3 saranno erogati dalla Direzione Generale a Unioncamere mediante una prima quota del 40% legata all'avvio delle relative attività e mediante una seconda quota del 20% all'avvio del secondo anno di attività, sulla base di apposita fattura accompagnata da una relazione sulle attività di competenza. Il restante importo sarà erogato a consuntivo sulla base di una dettagliata relazione sulle attività svolte, che tenga riepilogativamente conto di tutti gli interventi e le attività svolte in attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 6 **(Risoluzione anticipata)**

1. Qualora, a giudizio di entrambe le parti, l'oggetto della presente Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente, senza alcuna penalità, fermo restando il diritto di Unioncamere di vedere riconosciuto il corrispettivo relativo all'attività effettivamente svolta al momento della risoluzione.
2. La Convenzione potrà essere parimenti risolta consensualmente su richiesta di una delle parti, alle medesime condizioni sopra indicate.

ARTICOLO 7 **(Responsabilità delle attività)**

1. I responsabili della DGLC-UIBM delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) saranno individuati dalla Direzione Generale e comunicati con lettera successivamente alla stipula della presente convenzione, anteriormente all'inizio dell'attività.



2. I responsabili per conto di Unioncamere dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno individuati e comunicati con lettera successivamente alla stipula della presente convenzione, anteriormente all'inizio dell'attività.

ARTICOLO 8

(Proprietà e fruibilità dei documenti)

1. La DGLC-UIBM, a decorrere dalla data di formale accettazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, acquisisce la piena titolarità della documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui potrà disporre liberamente.
2. La Unioncamere ha l'obbligo di mettere a disposizione della DGLC-UIBM tutti i dati dei quali è entrata in possesso durante l'esecuzione della Convenzione, nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla DGLC-UIBM, nonché della descrizione del percorso metodologico seguito per la realizzazione del servizio.
3. La Unioncamere dovrà, inoltre, provvedere, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al suo personale, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

ARTICOLO 9

(Riservatezza)

1. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, la documentazione e le informazioni di cui Unioncamere verrà in possesso o produrrà durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate assolutamente riservate. E' fatto divieto a Unioncamere di utilizzare, comunicare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

Handwritten signature and a stylized mark, possibly a logo or initials, located at the bottom right of the page.

ARTICOLO 10
(Clausole di salvaguardia)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico generale.

ARTICOLO 11
(Definizione delle controversie)


1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Direzione Generale ed Unioncamere nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 12
(Registrazione)

1. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 16. XII. 2013

PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione–UIBM PER UNIONCAMERE

Il Direttore Generale
(Avv. Loredana Gullino)


Il Segretario Generale
(Dr. Claudio Gagliardi)
